CAMERA DEI DEPUTATI N. 2845

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato ARRIGHINI

Modifica all'articolo 33 della Costituzione

Presentata il 6 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge costituzionale si intende dare una prima attuazione concreta, nell'ambito dell'istruzione, alle proposte programmatiche ed elettorali che hanno accompagnato il successo delle forze politiche che più volte hanno assunto l'impegno (di fronte ai cittadini) di realizzare una piena parificazione tra le famiglie che scelgono la scuola statale e quelle che optano invece per la scuola privata, sia essa cattolica o di altro orientamento.

In merito all'articolo 33 della Costituzione, con particolare riferimento al terzo comma di cui si chiede la modifica, è vivace da anni un dibattito che vede protagonisti gli studiosi di diritto costituzionale, i politici di vario orientamento ed esponenti di vari settori della società civile.

Secondo i fautori di concezioni stataliste (spesso legati, per di più, ad un anticlericalismo di altri tempi), il terzo comma – là dove afferma che l'istituzione delle scuole libere deve avvenire « senza oneri per lo Stato » – impedirebbe l'istituzione nel nostro Paese di quello strumento tipicamente liberista che è il « buono scuola », in virtù del quale sarebbe possibile garantire la gratuità della scuola dell'obbligo, permettere pluralismo di orientamenti ed avviare un processo di contenimento della spesa pubblica per l'istruzione (data la consistente differenza di costi per alunno che esiste, come è noto, tra la scuola pubblica e quella privata).

Per giuristi ed intellettuali di orientamento liberale, invece, quel comma 3 non impedisce assolutamente che anche in Italia si possa avviare una riforma liberista basata sui *vouchers*. E questo per due motivi.

In primo luogo perché il testo costituzionale fa riferimento unicamente, dove nega la possibilità di oneri per lo Stato, all'istituzione di scuola privata, e non al finanziamento delle famiglie che (una volta che dette scuole siano costituite) intendano frequentarle.

In secondo luogo perché, a più riprese, la Costituzione afferma i principi dell'uguaglianza dei cittadini di fronte allo Stato e quindi rifiuta l'ipotesi di una discriminazione quale è quella che oggi oppone gli studenti delle scuole pubbliche agli studenti delle scuole private.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Enti pubblici e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2845
Lire 500